CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Articolo 177 del Dpr 917/1986
Articolo 10-bis della legge 212/2000
Risposta Agenzia delle Entrate n. 170 del 9 giugno 2020
Principio contabile Oic 28

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Operazioni di conferimento di partecipazioni in holding di famiglia, realizzo controllato

Le **operazioni di riorganizzazione all'interno di gruppi familiari** portano spesso alla soluzione di **concentrare il controllo della società operativa in una *holding* di nuova costituzione conferitaria delle partecipazioni detenute dai soci persone fisiche**. A patto che si segua il regime del **realizzo controllato** stabilito dall'**articolo 177, comma 2, del Tuir**, l'operazione **non prevede profili di tassazione in capo alle persone fisiche conferenti**.
L'Agenzia ha recentemente confermato che un'operazione del genere non presenta alcun profilo elusivo né con riguardo alle imposte dirette, né a quelle indirette, essendo assoggettata a **imposta di registro in misura fissa**. Né tantomeno si applica a queste operazioni l'imposta sulle transazioni finanziarie.
La risposta non ha chiarito in che modo la conferitaria debba dosare capitale e sovrapprezzo, ma si ritiene che, in altre circostanze, l'Agenzia abbia illustrato la metodologia ritenuta adeguata.

Un'operazione di **conferimento di azioni di una società in una *holding* di famiglia** costituisce l'occasione per effettuare alcune considerazioni in ambito contabile, fiscale e societario.

Tale operazione è stata oggetto della **risposta n. 170 del 9 giugno 2020** da parte dell'Agenzia delle Entrate. Può essere opportuno ripercorrere l'interpello sottoposto al vaglio dell'Amministrazione, per poi effettuare una valutazione delle risposte fornite e delle tematiche che non sono state evase, ma che sono di particolare interesse nella pratica professionale afferente alle operazioni straordinarie.

Nel **caso specifico**, gli azionisti di Alfa Spa, legati fra loro da **vincoli di parentela di vario grado**, intendono **riorganizzare gli assetti proprietari** come segue:

› conferendo le azioni possedute nella società a favore di una *holding* di nuova costituzione [1];
› a seguito di ciò, la *holding* verrà a detenere il 57,277% della società, che costituisce la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società stessa;
› i soci riceveranno in contropartita quote proporzionali della *holding*.

Di conseguenza, i soci della società hanno interpellato l'Amministrazione finanziaria sotto diversi profili, che di seguito si andranno a elencare.

In primo luogo, hanno richiesto conferma circa l'**assenza di elusività** di un'operazione siffatta, per cui si possono applicare le previsioni dell'articolo 177, comma 2, del Tuir, ovvero il cosiddetto "**regime del realizzo controllato**" in luogo del criterio del valore normale stabilito dall'articolo 9 del Tuir.

Poiché, in queste operazioni, a fronte del conferimento effettuato dai soci, la società conferitaria (ovvero, nel caso di specie, la *holding*) iscriverà azioni della società (*target* od operativa) in contropartita di un incremento di *equity* (o patrimonio netto), la domanda verte circa il **"dosaggio" fra capitale sociale e riserva sovraprezzo azioni all'interno dei mezzi propri della conferitaria.** Ai fini infatti dell'esecuzione di un conferimento a realizzo controllato e indotto, secondo gli istanti, è necessaria la corretta determinazione del valore fiscale di ciascun conferimento delle azioni. In particolare, il costo fiscale sarà dato dal costo sostenuto all'atto dell'acquisto o della sottoscrizione, oppure da quello rideterminato nel caso di rivalutazioni legali.

Infine le ulteriori domande poste vertono sull'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai

1. *In forma di società a responsabilità limitata, visto che, nell'istanza, si afferma che l'operazione verrà effettuata ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile.*

conferimenti in questione e sull'esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie.

Le risposte fornite dall'Agenzia

Riportiamo di seguito le risposte che l'Agenzia ha fornito con riguardo ai quesiti posti dagli istanti, premettendo che la domanda che non ha trovato risposta formerà oggetto delle considerazioni del paragrafo successivo.

Non elusività del conferimento ex articolo 177, comma 2, del Tuir

In prima battuta, la risposta dell'Agenzia ha chiarito che l'**operazione in questione non appare idonea a integrare un disegno abusivo** ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 212 del 27 luglio 2000, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, sia ai fini delle imposte dirette, sia delle imposte indirette. Ove mai ce ne fosse bisogno, pertanto, viene chiarito che la finalità di concentrare il controllo societario di un'operativa in una *holding* beneficiando, a tal fine, del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del Tuir, è un'**operazione perfettamente lecita sotto il profilo fiscale**.

La norma in questione, in particolare, si applica **anche alle persone fisiche**, ovvero ai **soggetti privati non imprenditori**, come risulta essere la fattispecie in esame, per via delle modifiche introdotte dal "decreto correttivo Ires" del 2005[2]. Essa stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un'altra società (cd. "scambiata"), ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, «*sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento*».

L'Agenzia chiarisce opportunamente che il **requisito del controllo** previsto dal comma 2 rileva solo in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione. Ciò in quanto tale disposizione non dispone nulla riguardo ai soci della società conferita, a riprova del fatto che il requisito del controllo è validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita.

Però questa **acquisizione deve avvenire *uno actu***, attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione e deve avere a oggetto una partecipazione che consenta comunque alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.

Qualora siano soddisfatti determinati requisiti (richiamati dalla **circolare 33/E del 2010**), le **azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito del conferimento di partecipazioni** sono valutate (ai fini della determinazione del reddito dello stesso conferente) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto dell'operazione.

Pertanto **non emergerà alcuna plusvalenza** in capo al conferente qualora il valore di iscrizione della partecipazione e quindi l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria risultino pari all'ultimo valore fiscale presso il soggetto conferente delle partecipazioni conferite (in base al principio della cosiddetta "neutralità indotta")[3].

Al termine dell'*excursus*, l'Agenzia conclude che si applica al caso di specie l'articolo 177, comma 2, del Tuir e che **non emergono plusvalenze tassabili in capo ai soci conferenti**, non integrando l'operazione in questione alcuna condotta abusiva. Infatti la **neutralità fiscale** "indotta" dal comportamento contabile della conferitaria è un effetto previsto dal legislatore che, in questo modo, ha **agevolato le riorganizzazioni societarie** sia in caso di aggregazioni di imprese

2. *Cfr. articolo 12, comma 4, lettera 1-bis, del Dlgs 247 del 18 novembre 2005.*

3. *Viene chiarito che la norma prevede (comma 3) l'applicazione dell'articolo 175, comma 2, del Tuir, in base al quale «Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87». Questa norma risponde alla finalità di evitare che lo scambio di partecipazioni sia strumentalizzato al fine di trasformare partecipazioni plusvalenti a cui non si applica la participation exemption (articolo 87 del Tuir) in partecipazioni a cui viceversa si applica la parziale esenzione. In ogni caso, come chiarito anche dall'Agenzia, tale fattispecie non ricorre nel caso della risposta, posto che i conferenti sono persone fisiche non imprenditori, per i quali le plusvalenze costituiscono eventualmente reddito diverso ex articolo 67 del Tuir, non applicandosi a essi l'istituto della Pex di cui all'articolo 87 del Tuir.*

fra soggetti terzi, sia in caso di operazioni infragruppo atte a modificare gli assetti di *governance*.

Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa

Al riguardo l'Agenzia conferma che, anche con riferimento al comparto delle **imposte indirette**, l'operazione **non presenta profili abusivi**.

Successivamente viene confermata l'applicazione dell'**imposta di registro in misura fissa** pari a 200 euro, come già chiarito dalla circolare 29 maggio 2013 n. 18 paragrafo 6.27.

Applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie

L'Agenzia afferma che alla riorganizzazione di specie **non si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie**, introdotta dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 228 del 24 dicembre 2012 (con modalità attuative definite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013)[4].

Vediamo il percorso normativo che conduce a tale esclusione.

Il comma 494, lettera d), prevede che l'imposta non si applichi «*alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500*».

L'articolo 15, primo comma, lettera h), del decreto attuativo prevede – quale ulteriore causa di esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta – «*il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio*».

Per quanto di interesse, le operazioni di ristrutturazione individuate dall'articolo 4 della richiamata direttiva 2008/7/CE riguardano, tra le altre, «*b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione*».

Pertanto, sulla base del percorso delineato e **a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla norma**, l'operazione di conferimento di partecipazioni di controllo può ritenersi esclusa dal perimetro applicativo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

Ciò purché la **conferitaria riceva partecipazioni che conferiscano la maggioranza dei diritti di voto della società le cui partecipazioni vengono conferite** e il **conferente riceva in cambio, almeno in parte, partecipazioni della società conferitaria**.

La suddivisione fra capitale e sovrapprezzo nel patrimonio netto della conferitaria

La **domanda a cui non viene fornita risposta** esplicita riguarda il **metodo** utilizzato per **determinare il valore fiscale delle partecipazioni da conferire** e le **modalità di determinazione degli importi dei conferimenti da destinare a capitale sociale e a sovrapprezzo azioni**.

Ciò peraltro non deve meravigliare, dal momento che la tematica è più di tipo contabile-societario che non fiscale.

Ma va detto che, anche in passato, l'Agenzia aveva fornito **indicazioni** su questa questione.

Può quindi essere utile effettuare alcune considerazioni al riguardo, per fornire una risposta alla domanda in parte inevasa.

È opportuno partire dagli aspetti societari e contabili, finalizzati a comprendere la natura del sovrapprezzo e del suo rapporto con il capitale sociale in ipotesi di operazioni di aumento di capitale.

Per addivenire a una corretta suddivisione fra capitale sociale e riserva sovraprezzo nel capitale della conferitaria, occorre domandarsi quale sia la funzione della riserva sovrapprezzo azioni e, più in genera-

4. *L'imposta sulle transazioni finanziarie si applica ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, e al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato. L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.*

le, la natura del sovrapprezzo sotto un profilo economico-aziendale.

Da un punto di vista contabile, torna utile quanto sancito dal principio contabile **Oic 28** (paragrafo 10), in base al quale nella voce AII "**Riserva da soprapprezzo delle azioni**" si iscrivono:

- l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;
- le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

Pertanto, come chiarito anche dallo specifico principio contabile, la riserva sovrapprezzo è alimentata in virtù della differenza tra il prezzo di emissione delle azioni (o quote) e il loro valore nominale. È evidente che una differenza del genere deve sottendere dei valori latenti della società che sono superiori rispetto al valore nominale, ovvero quello del mero capitale sociale.

Da un punto di vista meramente aziendalistico, il significato del sovrapprezzo appare lo stesso. Il **sovrapprezzo** infatti ha come funzione principale quella di impedire il depauperamento del valore reale del relativo titolo, in quanto corrisponde al maggiore valore attribuito a ogni azione di nuova emissione in occasione di un aumento del capitale sociale, vale a dire la differenza tra la consistenza del patrimonio della società e l'importo del capitale sociale[5].

Stabilito quindi il principio in base al quale, in un aumento di capitale, il socio sottoscriverà lo stesso in base a un prezzo di emissione che tiene conto di due elementi:

- il valore nominale della partecipazione, che è indicativo del totale del capitale sociale della società beneficiaria;
- il sovrapprezzo, che tiene in considerazione il valore effettivo della società, che dipende dalla sua redditività, dalle sue prospettive economico-finanziarie, dai valori inespressi in bilancio come, ad esempio, i cosiddetti "*intangibles*",[6]

queste medesime considerazioni possono essere estese anche al **conferimento di partecipazioni**, laddove il socio persona fisica conferisce le proprie partecipazioni nella società operativa in una *newco* (generalmente una *holding*) e riceverà, a fronte di tale conferimento, le partecipazioni della *holding* conferitaria.

In considerazione del fatto quindi che la **società conferitaria** dovrà **iscrivere le partecipazioni (ricevute) nella operativa** e, a fronte di ciò, si determinerà un **aumento del suo capitale sociale**, occorrerà domandarsi come lo stesso debba essere dosato, per tenere conto della componente di mero capitale sociale e di quella di riserva sovrapprezzo.

Il tutto chiaramente in un'operazione come quella di cui all'articolo 177, comma 2, del Tuir, che si caratterizza per il **regime del cosiddetto "realizzo controllato"**, con la necessaria avvertenza che **la contabilizzazione della conferitaria riverbera i propri effetti anche sulla situazione fiscale del conferente**. Perché, se l'iscrizione da parte della conferitaria è in linea con i valori (fiscali) del soggetto conferente, ciò non determinerà in capo a quest'ultimo alcuna plusvalenza.

Qualora invece l'iscrizione da parte della conferitaria avvenisse a valori superiori (rispetto al costo fiscale del conferente), costui realizzerà una plusvalenza, che, in capo alla persona fisica non imprenditore, è tassata a titolo d'imposta con un'aliquota del 26%.

Ricordiamo poi che, dal **punto di vista civilistico**, il conferimento di partecipazioni nella operativa pone una tematica dell'**integrità del capitale sociale della società conferitaria**, motivo per cui, in questi casi, è prevista una specifica disciplina sancita dall'articolo 2343 del codice civile (se la conferitaria è una società per azioni) o dall'articolo 2465 del codice civile (se la stessa è una società a responsabilità limitata). In entrambi i casi, la *ratio* sottostante mira ad attestare che il **valore delle partecipazioni conferite sia almeno pari a quello a esse attribuito ai fini della determinazione dell'aumento di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo**. Si tratta, in sostanza, di un valore massimo che non va superato e che mira a evitare fenomeni di annacquamento del capitale sociale.

5. *Pierpaolo Galimi, "Soluzioni operative: determinazione e funzione del sovrapprezzo", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, n. 7-8 del 2009.*

6. *Si tratta, al riguardo, di tutte quelle componenti immateriali che, se iscritte, trovano generalmente allocazione fra le immobilizzazioni immateriali. Sono tali, a titolo esemplificativo, il marchio, il know how, l'avviamento.*

A fronte tuttavia della valutazione economica della società operativa (oggetto di apporto), che è di solito più elevata, l'applicazione del **regime del realizzo controllato** fa sì che **la conferitaria in contabilità iscriva la partecipazione ricevuta per via del conferimento a valori più bassi di quelli effettivi (di perizia)**, proprio per **evitare plusvalenze sul soggetto conferente**[7].

A fronte di tale minore valore della partecipazione conferita, **la conferitaria iscriverà un incremento di patrimonio netto, da dosarsi**, a questo punto, **fra capitale sociale e sovrapprezzo.** Da questo punto di vista, tale dosaggio appare libero, essendo rimesso alle considerazioni dell'organo amministrativo della *holding* conferitaria in contraddittorio con i soci della conferente.

Vediamo un semplice *esempio* in grado di rappresentare questi aspetti.

ESEMPIO

Immaginiamo una società operativa con un capitale sociale di euro 600.000.
Ipotizziamo che il costo fiscale complessivo dei soci sia perfettamente equiparato alla misura del capitale sociale, nella maniera che segue:

- socio Alfa con costo fiscale della partecipazione pari a euro 360.000;
- socio Beta con costo fiscale della partecipazione pari a euro 120.000;
- socio Gamma con costo fiscale della partecipazione pari a euro 120.000.

Obiettivo è la costituzione di una *holding* che venga a detenere, previo conferimento dei soci persone fisiche, il 100% del capitale della società operativa. Ciò attraverso il meccanismo del regime di realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del Tuir.
A tale scopo, la *newco* conferitaria iscriverà la partecipazione nella società operativa per l'importo di euro 600.000, che risulta pari alla somma dei costi fiscali dei soci conferenti, come sopra delineati.
A fronte quindi dell'iscrizione in attivo di stato patrimoniale delle partecipazioni nella società operativa, il conferimento, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del Tuir, presuppone un incremento dei mezzi propri della *holding* conferitaria pari a 600.000 euro.
Da questo punto di vista, osserviamo che la società conferitaria appare libera di dosare l'importo di 600.000 che figura nel patrimonio netto fra capitale sociale e riserva sovrapprezzo.
Se ipotizziamo che la *holding* venga costituita con un capitale sociale in misura minima, pari a euro 10.000 e che la differenza venga imputata a una riserva sovrapprezzo pari a euro 590.000, i soci deterranno una partecipazione parametrata a un importo di capitale sociale di euro 10.000 e la differenza, per ciascuno di essi, sarà rappresentata dal sovrapprezzo versato nella maniera che segue:

- socio Alfa titolare del 60% del capitale sociale, con una partecipazione di valore nominale pari a euro 6.000 e iscritta a euro 360.000 (quindi euro 354.000 a titolo di sovrapprezzo);
- socio Beta titolare del 20% del capitale sociale, con una partecipazione di valore nominale pari a euro 2.000 e iscritta a euro 120.000 (quindi euro 118.000 a titolo di sovrapprezzo);
- socio Gamma titolare del 20% del capitale sociale, con una partecipazione di valore nominale pari a euro 2.000 e iscritta a euro 120.000 (quindi euro 118.000 a titolo di sovrapprezzo).

In senso conforme si è espressa anche la **risoluzione n. 28/E del 30 aprile 2012**, in base alla quale sarebbe sufficiente che, in relazione al conferimento effettuato da ogni socio, la società conferitaria procedesse ad aumenti di capitale nominale e all'iscrizione di una riserva sovrapprezzo azioni di ammontare diverso per ciascun socio.

In altri termini, qualora la società conferitaria au-

7. *Secondo la dottrina prevalente, infatti, è considerato corretto, sotto il profilo civilistico, effettuare un conferimento a un valore inferiore a quello determinato nella relazione di stima (Caso Assonime 4/2014).*

mentasse il patrimonio netto (in termini di capitale sociale e di riserva sovrapprezzo azioni), in corrispondenza di ogni singolo conferimento, di un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita dal singolo socio, si otterrebbe l'effetto di neutralità fiscale "indotta" per ciascuno di essi, preservando, del pari, le percentuali di partecipazione originariamente detenute da ciascun socio nella società "scambiata" prima del conferimento. ☛

SistemaFrizzera

GUIDA PRATICA

IMMOBILI E FISCO

di I. Callegari, C. Delladio

Una pratica ed agevole consultazione della disciplina fiscale di fabbricati e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per singola imposta e considerando le diverse fasi di gestione degli immobili (anche esteri), vale a dire costruzione, trasferimento, locazione, anche finanziaria, manutenzione e ristrutturazione. Inoltre sono illustrate in modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore edilizio.
L'edizione 2020 è aggiornata con le novità di prassi e giurisprudenza e tutte le più recenti modifiche normative, in particolare la Legge di Bilancio 2020 , il Decreto «Cura Italia», il Decreto «Liquidità» e il Decreto «Rilancio».

AGGIORNAMENTO CONTINUO 2020!

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME

SHOPPING 24.it ON LINE | NELLE LIBRERIE PROFESSIONALI | Pagg. 544 € 34,00

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/immobiliefisco

Spese di spedizione GRATIS

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 - servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE